Copia

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Sì
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. SANDROLINI IVANA - Consigliere	Sì
10. DINI RENATA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA SABRINA SILIBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 18.09.1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la DPGR 8 agosto 2012 n. 7 ”Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);

DATO ATTO che si rende altresì necessario disciplinare, nel caso di retrocessione di loculi concessi e non utilizzati, le ipotesi di corresponsione al richiedente di una somma rapportata al tempo già trascorso dalla stipula della concessione;

RITENUTO opportuno, pertanto,di apportare alcune modifiche al Regolamento comunale in vigore;

VISTE le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto:

CAPO II – TRASPORTO DEI CADAVERI –

Art. 11:

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all’art. 19 del DPR 10 Settembre 1990 n. 285;

2. **Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata o al cimitero, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.**

1. **Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio;**

Art. 14:

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita;

2. **Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:**

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;

- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

3. **In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro;**

4. **Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione o da altro luogo al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o al cimitero, su richiesta dei familiari.**

Art. 42 bis

1. E' facoltà del Comune accettare, dietro espressa richiesta, la retrocessione dei loculi concessi e non utilizzati, corrispondendo al richiedente una somma rapportata al tempo

già trascorso determinata come segue:

a) per retrocessioni entro i 5 anni dalla concessione: il 50% del prezzo originario pagato;

c) per retrocessioni dal 5^ al 10^anno dalla concessione: il 30% del prezzo originario pagato;

d) per retrocessione dal 10^ anno in poi: il 20% del prezzo originario pagato;

2. E' facoltà del Comune accettare, dietro espressa richiesta, la retrocessione dei loculi all'interno di cappelle, corrispondendo al richiedente una somma pari al 10% del prezzo originario pagato, indipendentemente dal tempo già trascorso.

RITENUTE meritevoli di approvazione le suesposte modifiche;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- - il DPR 10 Settembre 1990 n. 285;
- La L.R. 3 agosto 2011, n. 15;
- la DPGR 8 agosto 2012 n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto al "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 18.09.1991 e ss.mm.ii.:

CAPO II – TRASPORTO DEI CADAVERI –

Art. 11:

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10 Settembre 1990 n. 285;

2. **Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata o al cimitero, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.**

3. **Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio;**

Art. 14:

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre **in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita;**

2. **Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:**

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;

- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

3. **In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro;**

4. **Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione o da altro luogo al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o al cimitero, su richiesta dei familiari.**

Art. 42 bis

1. E' facoltà del Comune accettare, dietro espressa richiesta, la retrocessione dei loculi posizionati fuori dalle cappelle, concessi e non utilizzati, corrispondendo al richiedente una somma rapportata al tempo

già trascorso determinata come segue:

a) per retrocessioni entro i 5 anni dalla concessione: il 50% del prezzo originario pagato;

c) per retrocessioni dal 5^ al 10^anno dalla concessione: il 30% del prezzo originario pagato;

d) per retrocessione dal 10^ anno in poi: il 20% del prezzo originario pagato;

2. E' facoltà del Comune accettare, dietro espressa richiesta, la retrocessione dei loculi all'interno di cappelle, corrispondendo al richiedente una somma pari al 10% del prezzo originario pagato, indipendentemente dal tempo già trascorso.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio competente, per gli opportuni aggiornamenti al vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi con successiva e separata votazione resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 29.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 03.12.2013.

Li, 03.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 29.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 29.11.2013

Il Segretario Comunale
DR.SSA SABRINA SILIBERTO